

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.05.2014, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28.07.2015, delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 28/12/2017, delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2019, delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 31.12.2019, delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2020, delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28.05.2020, delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2021, delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 26.05.2022 e delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 31.08.2022.

SOMMARIO

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	3
Art. 3 – PRESUPPOSTO	3
Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO	3
Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
Art. 6 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	7
Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO	8
Art. 8 – TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art. 9 – TARIFFE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	11
Art. 11 – ZONE NON SERVITE	12
Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12
Art. 13 –RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 14 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 14 BIS –RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19	14
Art. 15 –AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	14
Art. 15 BIS – ALTRE AGEVOLAZIONI	14
Art. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO	15
Art. 17–TRIBUTO PROVINCIALE	15
Art. 18 –DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	15
Art. 19 - RISCOSSIONE	17
Art. 20– VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	18
Art. 21– RATEIZZAZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO	19
Art. 22 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI	19
Art. 23 – IMPORTI MINIMI	19
Art. 24 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	20
Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA	20
Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
Art. 27 – NORMA DI RINVIO	20
Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI	20

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. Disciplina la tassa sui rifiuti, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti dal D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs. 116/2020, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) oppure di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di utenze attive ai servizi di rete, impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione non abitativa sfitti e/o non utilizzati per l'esercizio di un'attività economica se idonei all'utilizzo di deposito. Per la tassazione di tali locali si rinvia all'art. 8 comma 8.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e strumentali per lo svolgimento di un'attività economica ed a tal fine utilizzate. Sono escluse dalla tassazione le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali tassabili, non operative.
3. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Per superficie calpestabile si intende:
 - a) la superficie dei locali misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni;
 - b) la superficie delle aree scoperte misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
5. Per l'applicazione della TARI rimangono valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti sino alla presentazione della nuova dichiarazione di cui all'articolo 18.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

 - i. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ii. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
 - iii. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - iv. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e vuoti;

Utenze non domestiche

 - v. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e vuoti, in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - vi. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali come definiti dal D.Lgs 152/2006 modificato dal D. Lgs 116/2000;
 - vii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e urbani, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - viii. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - ix. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - x. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - xi. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - xii. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - xiii. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
 - xiv. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e urbani. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;

- xv. locali ed aree utilizzati per lo svolgimento dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento, della pesca e le serre a terra. Non sono in particolare soggette alla TARI le seguenti superfici:
- Superfici adibite all'allevamento di animali;
 - Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli;
- xvi. superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature utilizzati per le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, invece soggette alla TARI le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;
- xvii. locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- xviii. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e urbani;
- b. aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d. unità immobiliari per le quali siano rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- e. fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie interessata dalla produzione promiscua le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	50%
Fonderie	50%
Verniciature, galvanotecnici	50%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al comma 3, nella dichiarazione TARI ed a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno la rendicontazione di cui all' articolo 6 bis comma 6 del presente regolamento. L' indicazione delle superfici produttive di rifiuti nella dichiarazione originaria o in quella di variazione è condizione necessaria per ottenere la riduzione. In assenza di tale dato la riduzione avrà effetto a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione comprensiva delle superfici produttive di rifiuti.

Art. 6 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Dette utenze, purché comprovino l'attività di recupero dei rifiuti urbani prodotti non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al gestore del servizio pubblico utilizzando l'apposito modulo elaborato dal gestore stesso, che inoltrerà la richiesta al Consiglio di bacino territorialmente competente e al Comune. La comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Alla comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani;
 - b) la tipologia (in base al codice CER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti urbani.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione con la quale viene espressa la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato, entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 14 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
5. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
6. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 6 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del

servizio pubblico, utilizzando il modello messo a disposizione dallo stesso gestore, il quale inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino territorialmente competente e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito, o altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procede alla validazione del Pef, ovvero verifica la completezza, la coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, e si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 8 – TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Qualora all'interno dello stesso compendio sia possibile distinguere superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione si applicheranno le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

8. Ai locali non utilizzati per l'esercizio di attività economiche, perché sfitti, per cessazione dell'attività o per altre motivazioni che ne escludono l'utilizzo nel breve periodo, dotati di allacci ai servizi pubblici di rete e nei quali siano presenti impianti, attrezzature ed arredamenti od almeno uno di tali elementi, si applica, tassativamente a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di variazione TARI, la tariffa prevista per la categoria 3 "magazzini", a condizione che detto requisito persista per almeno otto mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare.

La condizione di inutilizzo dei locali asserita con la sopraccitata dichiarazione di variazione TARI può essere sottoposta a verifica.

La tassazione dei locali con la tariffa prevista per la categoria "magazzini" cessa a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione TARI dalla quale si evince che in detti locali viene nuovamente svolta una attività economica, ovvero ogniqualvolta il soggetto gestore, attraverso i dati ed informazioni trasmessi dall'ente, verifichi l'utilizzo del locale.

La tassazione prevista per i locali inutilizzati non si applica per l'interruzione temporanea delle attività commerciali durante il periodo invernale.

Art. 9 – TARIFFE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le abitazioni occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono solidalmente responsabili del pagamento del tributo.
4. Le superfici imponibili delle utenze domestiche occupate da residenti si determinano considerando la media delle superfici occupate dai nuclei familiari in relazione alla loro consistenza, sino a completo allineamento della banca dati con l'individuazione delle superfici effettive di ogni singola utenza occupata da residenti.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. il o i componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
 - c. il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune per motivi di lavoro, la cui condizione sia dichiarata annualmente e debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, nonché con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale.

6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello individuato nella delibera tariffaria secondo criteri razionali fondati sull'analisi dei dati più recenti in possesso dell'Ente riferiti alle presenze turistiche negli alloggi privati.
7. Alle cantine, autorimesse o altri urbani luoghi di deposito, se possedute o detenute da persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa della tariffa prevista per le utenze domestiche occupate da due persone. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica la tariffa prevista per i nuclei familiari residenti composti da una persona. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari comporta una riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 18.
9. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione tenute a disposizione, non utilizzate neppure saltuariamente e per le quali si esclude l'utilizzo nel breve periodo, prive di contratti attivi di fornitura di energia elettrica e gas, ma dotate di arredamento, si applica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di variazione TARI, la tariffa prevista per i nuclei familiari residenti composti da una persona. La dichiarazione di variazione TARI, con la quale si comunica l'inutilizzo dell'abitazione, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la chiusura degli allacci ai servizi pubblici di rete sopraccitati. Lo stato di inutilizzo può essere sottoposto a verifica a discrezione del soggetto gestore. L'applicazione della tariffa prevista dal presente comma cessa a decorrere dalla presentazione di una nuova dichiarazione TARI dalla quale si evince il venir meno dello stato di inutilizzo dell'abitazione, oppure, qualora a seguito di sopralluogo, venga accertato l'allaccio ad uno od entrambi i servizi pubblici di rete sopraccitati. In quest'ultimo caso si applica, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui il controllo è stato effettuato, la tariffa prevista per le utenze domestiche a disposizione.
10. La tassazione prevista dal comma 9 del presente articolo non si estende alle abitazioni utilizzate solamente durante la stagione balneare, ovvero nel periodo maggio-settembre, per le quali, nel periodo ottobre-aprile, le utenze vengono temporaneamente sospese e riattivate per la stagione balneare successiva;

Art. 10 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione o la detenzione.
3. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza. Il rimborso o la compensazione deve essere espressamente richiesto con la comunicazione

di cessazione; in mancanza di espressa richiesta si intende che il cedente pagherà il tributo fino al 31 dicembre dell'anno di cessazione, mentre il subentrante inizierà a pagare dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto nelle annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 11 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta e nelle zone a bassa densità abitativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrate nella zona perimetrale o di fatto asservita:
 - tariffa ridotta al 40% per distanze superiori a ml. 500;
 - tariffa ridotta al 25% per distanze superiori a ml. 1000;
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 –MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% in relazione al periodo di interruzione.

Art. 13 –RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale RSU – Servizio Ambiente. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 14 –RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'utenza non domestica, che ha scelto di servirsi del gestore pubblico, viene prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione fruibile, tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, non può superare il 20% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza ed è determinata dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività. La riduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio, previa presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi di rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta. L'omessa presentazione della documentazione entro detto termine comporta la perdita del diritto alla riduzione.
3. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo e la riduzione della quota variabile della tariffa viene determinata a consuntivo, dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani. Il maggior tributo versato viene compensato con la TARI dovuta per l'anno successivo.
4. Per le annualità successive all'apertura di una nuova attività, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno si applica la percentuale di riduzione determinata con riferimento all'anno precedente. L'eventuale conguaglio, calcolato dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani, viene addebitato o accreditato nel successivo avviso di pagamento TARI.
5. Per le utenze non domestiche classificate come stabilimenti balneari e le aree che insistono sull'arenile, attrezzate anche parzialmente e stagionalmente, per l'uso balneare, la determinazione della superficie di riferimento viene considerata con coefficiente di 0,60 sul totale della superficie. I servizi di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia della battigia, sono a carico dell'utente - concessionario. La riduzione della superficie imponibile per le citate categorie non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le utenze non domestiche classificate come Camping le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
7. Per particolari tipologie di utenza non domestica, che presentino ampi spazi di stazionamento e/o passaggio ove non si producano rifiuti, si potranno prevedere scomputi di superficie.

Art. 14 BIS –RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19

1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta Comunale, sulla base di risorse di bilancio appositamente stanziare ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, può approvare delle linee di indirizzo per la predisposizione di bandi finalizzati a concedere contributi a fondo perduto per la riduzione della TARI dovuta dalle utenze non domestiche. Detti contributi, erogabili nella misura massima del 50 per cento della TARI dovuta per l’anno 2021, sono destinati alle utenze non domestiche che dall’inizio dell’emergenza pandemica sono state interessate da chiusure obbligatorie, da restrizioni nell’esercizio dell’attività o da una rilevante riduzione del fatturato, calcolata ex articolo 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41, dovuta al Covid-19 e alla limitazione alla libera circolazione delle persone.
2. Le risorse di bilancio di cui al comma 1, non utilizzate e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 27.01.2022 n. 4, convertito dalla Legge 28.03.2022 n. 25, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 al fine di concedere riduzioni TARI alle utenze non domestiche che nel 2021 hanno registrato riduzioni di fatturato rispetto al 2019 non inferiori al 15%. Viene delegata alla Giunta Comunale la definizione dell’agevolazione massima da erogare nella forma di contributo a fondo perduto e soggetta alla disciplina degli aiuti di stato, previa partecipazione ad apposito bando predisposto nel rispetto delle linee guida individuate dalla Giunta.

Art. 15 –AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013 n. 147, è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti che comprendano al proprio interno soggetti invalidi civili al 100%.
2. L’agevolazione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il minor gettito derivante dall’applicazione del presente comma 1 è coperto tramite risorse generali di bilancio dell’ente.
4. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 30.12.2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia. Al fine di usufruire di tale agevolazione dovrà essere trasmessa al soggetto gestore, con le modalità previste dall’art. 18 comma 3, apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Il beneficio decorre dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della sopraccitata autocertificazione.

Art. 15 BIS – ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Qualora si verificano, calamità naturali, emergenze sanitarie e altri eventi eccezionali e non prevedibili connessi all’attività dell’uomo o di altra natura, che comportino pesanti ricadute in termini economici su famiglie ed imprese, la Giunta Comunale ha la facoltà di istituire agevolazioni TARI, individuando con apposito atto i soggetti beneficiari, la durata, la quantificazione ed i criteri per l’erogazione dell’agevolazione.

2. Nella medesima deliberazione deve essere indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente all'agevolazione deliberata.

Art. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27.2.2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019 n. 160. Il pagamento della TARI giornaliera avviene contestualmente al pagamento del sopraccitato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17–TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

Art. 18 –DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio

dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di presentazione della dichiarazione di variazione oltre il termine di cui al comma 3, la variazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo alla presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - iii. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. Numero degli occupanti i locali;
 - v. Generalità e codice fiscale di eventuali soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - vii. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, superficie non tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - v. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - vi. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione e comunque entro l'anno di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso/storno anche parziale del tributo si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.

Art. 19 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune con le modalità e nei termini indicati nel provvedimento di definizione delle Tariffe per l'anno di riferimento.
2. Il soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti effettuati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con scadenza rispettivamente il 15 luglio ed il 2 dicembre, ovvero in un'unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno, utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241 o altre forme ammesse dalla legge.
4. Per le utenze che hanno iniziato l'occupazione in corso d'anno o per le quali sono intervenute variazioni che comportano un maggior tributo dovuto, il soggetto gestore può provvedere ad inviare apposito avviso di pagamento entro il mese di dicembre di ogni anno. In questo caso l'importo dovuto potrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di gennaio o in due rate bimestrali scadenti alla fine del mese di gennaio e marzo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro inferiore a seconda che le cifre decimali siano inferiori o uguali ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiori a detto importo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta per il quale il tributo è dovuto, avviso accertamento per omesso o insufficiente versamento.

Art. 20– VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - c. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore si avvale di accertatori individuati tra il proprio personale dipendente in collaborazione con il personale del Comune. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle concessioni demaniali;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Non si trasmettono al soggetto gestore le concessioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto la tassa sui rifiuti giornaliera, quando dovuta, viene computata e richiesta al contribuente unitamente al canone unico patrimoniale. L'attività di verifica e controllo della TARI giornaliera dovuta per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche compete all'Ufficio OSAP.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013 n. 147.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti della Legge 147/2013, nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 21– RATEIZZAZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento. La ripartizione può aver luogo qualora le somme risultanti da avvisi di accertamento riguardino un importo non inferiore a Euro 200,00. Il piano rateale viene predisposto dal gestore nel rispetto del numero massimo di rate definite per fasce di debito nel regolamento generale delle entrate tributarie del Comune.
2. Per importi superiori a euro 50.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. Per importi inferiori a euro 50.000,00 il Funzionario Responsabile del Tributo può richiedere la presentazione di idonea garanzia in relazione all'importo dilazionato ed alla situazione patrimoniale del debitore
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 22 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali.
5. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere al gestore che le somme a credito possano essere utilizzate in compensazione nei versamenti successivi.

Art. 23 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17, sia inferiore ad € 10,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, sanzioni ed interessi sia inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 24 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate tributarie e dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a titolo d'imposta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi secondo il saggio legale vigente tempo per tempo.

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento TARI devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto gestore, il quale decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla L. n. 147/2013, al DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la gestione dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale della TARES di cui all' art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Le attività economiche vengono riclassificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI**

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. Attività incluse: palestre, associazioni no profit, oratori, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, sale congressi enti pubblici, università, circoli nautici.
2	Cinematografi e teatri.
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e urbani, parcheggi, posti barca, noleggio cicli, sale giochi.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. Attività incluse: Parchi gioco all'aperto (Luna Park, minigolf e urbani), Aree di vaste dimensioni comprese nell'arenile ed attrezzate, anche parzialmente e stagionalmente, per l'uso balneare, aree scoperte in genere non comprensibili in altre categorie.
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizione, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento.
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante).
9	Case di cura e riposo, caserme.
10	Ospedali.
11	Uffici, agenzie, sindacati.
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali e medici
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta, beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, centro massaggi, centro olistico, solarium, lavanderie.
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e urbani. Attività incluse: vendita materiali edili, riparazione beni di consumo.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista.
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione. Attività incluse: Lavanderie industriali.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e urbani con laboratori di produzione (senza vendita diretta); serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento.
23	Mense, birrerie, hamburgerie.
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e urbani.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai. Attività incluse: gelaterie artigianali con vendita diretta.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club.

